Diritto & Fisco

AUTO E FISCO
in edicola con
ItaliaOggi

La direzione provinciale della Lombardia scrive ai professionisti chiedendo giustificazioni

Fisco, ammoniti gli intermediari

Revoca dell'abilitazione per avvisi di irregolarità elevati

DI CRISTINA BARTELLI

Cartellino giallo per gli intermediari abilitati che trasmettono le dichiarazioni al fisco con troppi errori. Il perdurare di alte percentuali di irregolarità potrebbe addirittura portare alla revoca dell'abilitazione, misura prevista da un decreto ministeriale del 1998. L'ammonizione è arrivata agli intermediari abilitati, in prevalenza dottori commercialisti, della Lombardia, firmata dal direttore provinciale dell'Agenzia delle entrate, Michele Carruba. I professionisti hanno girato subito la questione all'Associazione nazionale commercialisti che ha segnalato le missive.

Nella segnalazione l'Agenzia evidenzia che dall'analisi delle comunicazioni di irregolarità collegate agli intermediari e alle loro relative dichiarazioni è emersa una percentuale di errore abbastanza elevata circa il 40%, esemplificando su 100 dichiarazioni il professionista ne ha trasmesse tramite Entratel almeno 40 che poi sottoposte a controllo dal sistema si sono rivelate per il contribuente comunicazioni di irregolarità.

Per l'Agenzia la soglia superata non è tollerabile tanto che, in nome di fattiva collaborazione e confronto costruttivo, invita il professionista a «effettuare una ricognizione delle criticità emerse dalle comunicazioni di irregolarità e dei relativi esiti nel frattempo intervenuti che», e qui il fisco tira fuori il cartellino giallo, «solo in parte sono imputabili al carente e/o mancato versamento eseguito dal contribuente».

La comunicazione si chiude con un avvertimento: «Ci corre l'obbligo di informarla che il perdurare in futuro di tali anomalie potrebbe farla incorrere nel provvedimento previsto dall'articolo 8 del dm 1998».

A memoria dei professionisti e degli intermediari interpellati da *ItaliaOggi* è una delle prime, se non la prima, operazione in tal senso. Sul fornire da parte dell'amministrazione finanziaria il rapporto tra dichiarazioni trasmesse telematicamente e le comunicazioni di irregolarità a esse collegate, l'Associazione nazionale commercialisti (Anc) non ha nulla da rilevare. Quello che invece ha fatto prendere carta e penna e diffondere una nota ieri è la conseguenza che l'Agenzia fa discendere dal perdurare di questi errori: la revoca della abilitazione telematica.

«Le considerazioni che sorgono spontanee», scrive Marco Cuchel, presidente dell'Anc, «sono almeno due e precisamente: non sembra di buon senso prevedere che una collaborazione possa sfociare in un provvedimento sanzionatorio di così rilevante gravità; e analizzando l'articolo 8 del richiamato dm non emerge, quale motivo di revoca dell'abilitazione telematica».

Attraverso il canale di comunicazione Civis, creato dall'Agenzia come corsia preferenziale con gli intermediari abilitati, l'amministrazione è in grado di conoscere gli avvisi irregolari emessi a conferme di crediti, a mancati pagamenti di imposte da parte dei contribuenti e ancora da quanti avvisi risultano annullati tramite Civis o direttamente allo sportello per mancati abbinamenti dei ravvedimenti operosi o per meri errori formali trasformati in provvedimenti di regolarità una volta lavorati. L'elencazione che fornisce l'Anc esula dall'attività del professionista e pertanto non è imputabile all'intermediario: «Il professionista non è responsabile dei numeri che gli fornisce il cliente, egli trasmette ciò che il contribuente ha consegnato. Laddove i dati che il contribuente ha consegnato al professionista sono difformi, è l'Agenzia a fornirne prova», spiega a *ItaliaOggi* Cuchel che evidenzia tra i suoi iscritti: «Disagio e allarme mentre stanno rispondendo fornendo la giustificazione degli scostamenti». Le istanze che sono transitate attraverso il canale di Civis sono state, nel 2011, circa 403.000.

© Riproduzione riservata

Auto in leasing, l'Ipt segue la sede del locatario

La sede del locatario guida l'Ipt dell'auto in leasing. Se il veicolo è oggetto di locazione finanziaria, la provincia destinataria del gettito dell'imposta di trascrizione è quella dove risulta stabilito l'utilizzatore, non quella dell'azienda locatrice. Come pure l'aliquota applicabile nelle compravendite: se un soggetto residente a Roma esegue il trapasso a Trento (la cui provincia autonoma applica l'Ipt in misura fissa per gli atti soggetti a Iva), dovrà essere applicata la tariffa riferita alla provincia capitolina, alla quale il concessionario del Pra trentino riverserà le somme incassate. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti con una nota dalla Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale delle Finanze in risposta a una serie di quesiti presentati dagli operatori dell'automotive (Assilea, Aniasa, Aci). L'articolo 9, comma 2 del dl n. 174/2012, infatti, ha introdotto nel dlgs n. 446/1997 una norma che consente di eseguire le formalità relative all'Ipt su tutto il territorio nazionale, con la destinazione del gettito dell'imposta alla provincia ove ha sede legale o la residenza il soggetto passivo del prelievo (tipicamente l'intestatario del veicolo). E non più, quindi, riservando l'entrata tributaria alla provincia presso il cui Pra siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli. Le associazioni di categoria hanno interpellato il ministero riguardo ad alcuni casi specifici in cui l'individuazione dell'ente di competenza potrebbe dare luogo a qualche incertezza. Secondo il Mef, l'Ipt è comunque dovuta e il gettito deve essere destinato alla provincia dove l'impresa ha la sede secondaria. Qualora la società avesse in Italia più sedi, l'individuazione della p.a. competente è lasciata «alla scelta della società». Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 56 del dlgs n. 446/1997 individua il soggetto passivo nell'avente causa (ossia il proprietario-acquirente) e tale criterio non muta in presenza di ipoteca. «Sulla base di tale normativa», osservano le Finanze, «non è possibile far discendere la soggettività passiva in capo al creditore ipotecario». Gli operatori restano però in attesa di vedere l'esito delle votazioni degli emendamenti alla camera sul dl n. 174/2012, «tra i quali anche quello riguardante l'esonero dal pagamento dell'Ipt al momento del riscatto in caso di leasing», commenta Gianluca De Candia, direttore generale di Assilea.

Valerio Stroppa

© Riproduzione riservata

Confisca per equivalente sul netto dei lavori fatti per la p.a.

La confisca per equivalente non può colpire tutto il profitto ottenuto dall'appalto illecitamente aggiudicato ma solo la parte al netto dei lavori già eseguiti per conto dell'amministrazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 42530 del 5 novembre 2012, ha accolto il ricorso di un imprenditore finito nel mirino degli inquirenti per l'aggiudicazione di appalti illeciti nella ex provincia di Pistoia.

In altri termini, in questi casi le autorità e poi il giudice del Riesame non possono disporre e convalidare misure senza calcolare il reale profitto del reato. «Ai fini del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente», ricorda la sesta sezione penale, «di cui all'art. 322-ter, cod. pen., in presenza di un contratto di appalto ottenuto con la corruzione di pubblici funzionari, la nozione del profitto confiscabile al corruttore non va identificata con l'intero valore del rapporto sinallagmatico instaurato con la pubblica amministrazione, dovendosi in proposito distinguere il profitto direttamente derivato dall'illecito penale dal corrispettivo conseguito per l'effettiva e corretta erogazione delle prestazioni svolte in favore della stessa amministrazione, le quali non possono considerarsi automaticamente illecite in ragione dell'illiceità della causa remota». Ma non è tutto. Da ciò deriva che, si legge nel passaggio successivo della breve ma interessante motivazione, il profitto che la parte privata ha conseguito dall'appalto illecitamente ottenuto non può globalmente omologarsi all'intero valore del rapporto contrattuale fra azienda ed ente. L'instaurarsi di un rapporto a prestazioni corrispettive, infatti, impone di scindere il profitto confiscabile - quale direttamente derivato dall'illecito penale - dal profitto determinato dal corrispettivo di una effettiva e corretta erogazione di prestazioni comunque svolte in favore della stessa pubblica amministrazione, prestazioni che non possono considerarsi, di per se stesse e per immediato automatismo traslativo, colorate di illiceità per derivazione dalla causa remota, «non potendosi includere, nella nozione di profitto, qualunque ricavo conseguito per effetto della stipula di un contratto di appalto illecitamente ottenuto nell'ambito di una relazione corruttiva».

Il testo della sentenza su www.italiaoggi.it/documenti

Debora Alberici

© Riproduzione riservata